

LIQUIDAZIONE PARCELLE:

la c.d. taxa di opinamento si applica solo sul compenso residuo insoluto.

Delibera 18.07.2011 del Consiglio dell'Ordine.

Spesso l'avvocato chiede al Consiglio l'espressione del parere di congruità su parcelle riferite ad attività professionale per la quale - avendo percepito acconti - vanta soltanto un credito residuo.

Pur confermando l'esigenza della valutazione complessiva dell'attività professionale svolta (non essendo possibile esprimere il parere per una sola parte dell'attività, avulsa dal contesto), il Consiglio - facendosi carico delle difficoltà dei Colleghi nell'attuale momento di grave crisi economica - con la delibera in epigrafe ha ritenuto equo applicare la c.d. taxa di opinamento sulla sola parte residua del credito dell'avvocato a titolo di compenso.

Pertanto l'avvocato, nel chiedere la liquidazione di una parcella, pur avendo l'onere di esporre dettagliatamente l'intera attività svolta, ha facoltà di chiedere l'applicazione della taxa di opinamento sulla sola parte ancora insoluta del compenso professionale.

Allo scopo l'avvocato allega all'istanza le copie delle fatture quietanzate emesse per gli acconti ricevuti, precisando gli importi fatturati a titolo di esposti ed a titolo di compensi professionali, e indicando l'importo dei compensi ancora insoluti, sul quale conteggiare la taxa di opinamento.

Commissione Parcelle
avv. Guglielmo Preve.